



Decreto Dirigenziale n. 332 del 22/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO DELLA SOCIETA' F.LLI PELLEGRINO - SUOLETTIFICIO S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI AVERSA ALLA VIA PAOLO RIVERSO 7 ED OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASI DI LAMPEDUSA, GIA' VIA E.SCAGLIONE, 68, PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTICOLI PER CALZATURE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Società F.lli Pellegrino – Suolettificio s.r.l., con sede legale nel Comune di Aversa alla Via Paolo Rivero 7 ed operativa nel Comune di Napoli alla via Tommasi di Lampedusa, già via E.Scaglione, 68, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di produzione articoli per calzature, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg"** con un consumo di 300 Kg/g di termoresina;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 03/10/03 con prot. 557127, ai sensi del D.P.R. 25/07/91, reiterata in data 23/03/09 con prot. 247932, ai sensi del D.Lgs. 152/06, integrata in data 03/08/10 con nota prot. 661336, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 30/04/09 e terminata in data 22/10/10, i cui verbali si richiamano:

a.1. il Comune, nel rappresentare che l'opificio è dotato di concessione in sanatoria, ha espresso parere favorevole subordinato alla regolarizzazione della installazione del condotto dei fumi;

a.2. l'ARPAC, esaminate le integrazioni prodotte da cui si evince che la Società ha progettato e realizzato il condotto di convogliamento e relativo camino di espulsione, ha espresso parere favorevole in quanto gli impianti di abbattimento (filtri a tessuto per le polveri e carboni attivi per le SOV) sono idonei al contenimento delle emissioni e ha prescritto la sostituzione dei carboni attivi e il controllo delle emissioni con cadenza trimestrale;

a.3. la Società ha dichiarato di avere presentato al Comune in data 19/07/10 l'accertamento di conformità per l'installazione del condotto dei fumi come previsto dalla normativa;

a.4. il rappresentante dell'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario formalizzato con nota prot.1086 dell'11/10/10;

a.5. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Società F.lli Pellegrino – Suoletificio s.r.l., sito nel Comune di Napoli alla via Tommasi di Lampedusa, già via E.Scaglione, 68, esercente attività di produzione articoli per calzature;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Società F.lli Pellegrino – Suoletificio s.r.l., con sede legale nel Comune di Aversa alla Via Paolo Rivero 7 ed operativa nel Comune di Napoli alla via Tommasi di Lampedusa, già via E.Scaglione, 68, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg”** con un consumo di 300 Kg/g di termoresina, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Estrusione e stampaggio	Polveri COV	36.000	0,02 0,01	0,72 0,36	Filtri in fibra di tessuto + carboni attivi

2. di **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2. **l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere

- effettuate con cadenza **trimestrale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza **trimestrale**;
- 2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- 3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
- 5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla Società F.lli Pellegrino – Suolettificio s.r.l., con sede legale nel Comune di Aversa alla Via Paolo Riviero 7 ed operativa nel Comune di Napoli alla via Tommasi di Lampedusa, già via E.Scaglione, 68, esercente attività di produzione articoli per calzature;
10. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi